

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2854 del 07/06/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società LACHITER SRL per l'impianto destinato ad attività di produzione di prodotti chimici industriali, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Pirandello n. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2952 del 07/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette GIUGNO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **LACHITER SRL** per l'impianto destinato ad attività di produzione di prodotti chimici industriali, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Pirandello n. 1.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società LACHITER S.R.L. (C.F. e P. IVA 02355411204) per l'impianto destinato ad attività di produzione di prodotti chimici industriali, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Pirandello n. 1, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 7297/2014, Num. 3627/2014 P.G. n. 179401 del 18/12/2014, con scadenza di validità in data 17/12/2029, e rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento prot. n. 984 del 12/01/2015, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue domestiche, acque meteoriche di prima pioggia, che assumono classificazione di acque reflue industriali, e meteoriche di seconda pioggia** {Soggetto competente S.U.A.P. Unione Reno Galliera}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente S.U.A.P. Unione Reno Galliera}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna IP 7297/2014, Num. 3627/2014 P.G. n. 179401 del 18/12/2014, con scadenza di validità in data 17/12/2029, e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
6. Obbliga la società **LACHITER SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società LACHITER SRL (C.F. e P. IVA 02355411204) con sede legale e impianto sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Pirandello n. 1, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 16/06/2020 (Prot. n. 34575) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, a seguito di ampliamento superficie impermeabilizzata, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, dichiarazione in materia di impatto acustico e dichiarazione di prosecuzione senza modifiche della matrice emissioni in atmosfera.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 34964 del 17/06/2020 (pratica SUAP n. 35384/19188/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/87169 e confluito nella **Pratica SINADOC 17448/2020**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 58125 del 28/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/155900, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 26/10/2020.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/160988 del 06/11/2020 ha provveduto a sollecitare al S.U.A.P. l'invio dei pareri di competenza, necessari all'adozione dell'atto autorizzatorio.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 60526 del 11/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/163116, ha richiesto ad HERA S.p.A. di inviare il proprio parere.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 97931/20 del 19/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/167957, ha trasmesso comunicazione in merito alla necessità di ulteriori approfondimenti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 62732 del 26/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/1719296, ha trasmesso ad Arpae la suddetta nota di HERA S.p.A.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 28322 del 29/04/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/04/2021 al PG/2021/67895, ha trasmesso ulteriore sollecito ad HERA S.p.A.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 47279/21 del 17/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/05/2021 al PG/2021/78037, ha trasmesso parere favorevole condizionato ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la modifica richiesta per la matrice scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. Unione Reno Galliera con nota Prot. n. 33546 del 25/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/82607, ha trasmesso parere favorevole ambientale con prescrizioni e parere favorevole di impatto acustico, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto, relativamente alle matrici di competenza.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla prosecuzione senza modifiche per la matrice emissioni in atmosfera,

acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: oneri non dovuti, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione alle emissioni.
- Allegato C - matrice impatto acustico: oneri non dovuti in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 31/05/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto LACHITER SRL
Attività di produzione di prodotti chimici industriali
Comune di Castello d'Argile (BO), via Pirandello n. 1

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di tipo misto di via Pirandello classificato dal S.U.A.P. Unione Reno Galliera (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque), “scarico di acque reflue domestiche, meteoriche di prima pioggia che assumono la classificazione di acque reflue di tipo industriale e acque meteoriche di seconda pioggia” originato dall'attività di produzione e commercializzazione di prodotti chimici.

Prescrizioni

Si applicano tutte le prescrizioni impartite dal S.U.A.P. Unione Reno Galliera (visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 47279/21 del 17/05/2021), con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 33546 del 25/05/2021, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/82607. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Entro 365 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 giugno 2022, il proponente dovrà eseguire le valutazioni, la progettazione e la realizzazione dei sistemi di laminazione così come previsti nel sopracitato parere o, in alternativa, la realizzazione di differenti soluzioni per la gestione delle acque meteoriche che prevedano un diverso recettore per la parte delle acque di seconda pioggia.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 16/03/2020 (agli atti di ARPAE in data 17/06/2020 al PG/2020/87169).

- Elaborato “Planimetria scarichi” datato Marzo 2020 (agli atti di ARPAE in data 17/06/2020 al PG/2020/87169).

Pratica Sinadoc 17448/2020

Documento redatto in data 31/05/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 33546

Pratica 35384/19188/2020

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Lachiter srl con sede in Castello d'Argile (BO) in Via Pirandello n. 1 - P.I. 02355411204

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 19/03/2020, Prot. n. 19188, dal Sig. Faella Carmine - C.F. FLLCMN60P14H703Q in qualità di legale rappresentante della ditta **Lachiter srl** con sede in Castello d'Argile (BO) in Via Pirandello n. 1 - P.I. 02355411204 per lo stabilimento sito nel Comune di Castello d'Argile (BO) in Via L. Pirandello n. 1 ove viene esercitata l'attività di produzione di prodotti chimici;

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 12/01/2015 prot. n. 984 con scadenza di validità al 11/01/2030;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali (*indicare tutte le matrici genericamente*):

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

In merito alla matrice "Scarichi in pubblica fognatura di acque reflue" sono stati **acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Castello d'Argile** che con nota prot n. 4582 del 03/07/2020 (Prot. SUAP n. 38383 del 06/07/2020) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole per quanto di competenza ai soli fini urbanistici";
- **Hera S.P.A.** che con nota prot n. 47279 del 17/05/2021 (Prot. SUAP n. 32041 del 18/05/2021) si è pronunciato nel modo seguente: "Con riferimento alla precedente comunicazione inviata con prot. Hera n. 97931/2020 del 19 nov. 2020 in cui si manifestava la necessità di un approfondimento relativamente all'assenza di sistemi di laminazione delle acque meteoriche prima dell'immissione in pubblica fognatura si evidenzia quanto rilevato:
 - è stata eseguita la verifica della rete oggetto di nuova immissione in Via Pirandello a Venazzano di Castello D'Argile;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA

 Suap
sportello unico per le attività produttive

- la nuova area impermeabilizzata andrebbe ad apportare nuovi contributi alla rete già al limite che si traducono in aumenti anche di 60/80 l/s, questo non comporterà una modifica eccessiva dei flussi nella condotta ma considerata la situazione, potenzialmente al limite risulta opportuno la prescrizione di una laminazione delle acque meteoriche;
- storicamente la Gestione reti non ha evidenziato segnalazioni di criticità nella zona ma la condotta DN400, da simulazioni di eventi con tempi di ritorno 10/25 anni, risulta andare in pressione con altezze molto elevate;
- le prescrizioni standard prevederebbero per il nuovo ampliamento di 2000 m² di:
 - scaricare 2 l/s aggiuntivi (10 l/s per ettaro);
 - una laminazione del volume di 100 m³ (500 m³/ha);

Si evidenzia come tale adempimenti avrebbero dovuto essere previsti nell'ambito della pratica edilizia legata all'ampliamento della superficie impermeabilizzata a suo tempo presentata, essendo la normativa di riferimento vigente dal 2005 (DGR 286 14 febbraio 2005);

- le considerazioni in precedenza effettuate a seguito della modellazione della rete deferente e dei carichi incidenti su essa **portano a rendere necessario la prescrizione di:**
 - una laminazione delle acque di seconda pioggia non inferiore ai 100 m³ (aggiuntivi al trattamento di prima pioggia esistente) che risulta essere il volume minimo per laminare un evento di tempo di ritorno 25 anni e durata 10 minuti sulla sola superficie di ampliamento pari a 2000 m²;
 - una portata allo scarico dei volumi laminati di 6 l/s;
- le considerazioni soprariportate sono relative allo scarico in p.f. della totalità delle acque meteoriche (prime e seconde piogge).

Alla luce di quanto esposto in precedenza, siamo a segnalare la necessità di adeguamento delle modalità dello scarico in pubblica fognatura.

È pertanto ritenuto congruo prevedere che, **in un intervallo temporale di 365 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 giugno 2022**, il proponente esegua le valutazioni, la progettazione e la realizzazione dei sistemi di laminazione in precedenza previsti o, in alternativa, la realizzazione di differenti soluzioni per la gestione delle acque meteoriche che prevedano un diverso recettore per la quota parte delle acque di seconda pioggia.

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Si evidenzia come, in assenza dell'adeguamento delle caratteristiche volumetriche allo scarico, entro le tempistiche in precedenza riportate, la scrivente Società richiederà agli Enti competenti la sospensione della autorizzazione vigente e dello scarico relativo.

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, parere favorevole alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:
 - acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - acque meteoriche di prima pioggia che assumono la classificazione di acque reflue di tipo industriale;
 - acque meteoriche di seconda pioggia;
- le acque reflue di tipo industriali in precedenza identificate dovranno essere sottoposte a preventivo trattamento di depurazione come da documentazione agli atti, e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA

 Suap
sportello unico per le attività produttive

- *i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
- *i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
- *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 Febbraio 2005;*
- *lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;*
- *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
- *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
- *la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1480 del 11/10/2010;*
- *il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;*
- *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.*

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- *all'attività svolta;*
- *allo scarico di cui sopra;*
- *al sistema di convogliamento delle acque reflue;*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.”;

Preso atto della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale il Sig. Carmine Faella - C.F. FLLCMN60P14H703Q in qualità di legale rappresentante della ditta Lachiter srl, dichiara:

- Che in base a quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 227/2011, l'impresa **cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria delle PMI** (Piccole Medie Imprese);
- Che la propria attività rientra nei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica compreso i limiti differenziali diurni e notturni ove applicabili, ovvero, ove questo non sia adottato, ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997;
- Che ai sensi della L. 447/95, degli art. 1 e 4 del D.P.R. 227/11, **la documentazione di impatto acustico** viene resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in quanto trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall'art. 4, comma 1, D.P.R. n. 227/2011 **le cui emissioni non superano** i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia adottato, ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, **come la valutazione previsionale di impatto acustico, in possesso del sottoscritto, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ing. Serena Bazzani numero di iscrizione elenco nazionale ENTECA 10692, in data 08/06/2020;**
- Di essere consapevole di quanto stabilito dall'art .4, comma 3, del D.P.R. 227/2011 circa l'obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, qualora si producano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia adottato, ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997. In tal caso la documentazione deve contenere l'indicazione delle misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni di rumore prodotte;
- Che in caso di futura installazione o modifica delle sorgenti sonore, se necessario, procederà alla redazione, da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, delle integrazioni alla documentazione inerente l'impatto acustico e alla presentazione delle stesse negli eventuali procedimenti amministrativi necessari;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



- o *Che verranno adottate, in ogni caso, tutte le misure necessarie a minimizzare un eventuale disturbo al vicino.*;

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 68186 del 30/12/2020;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici), meteoriche di prima pioggia che assumono la classificazione di acque reflue di tipo industriale e meteoriche di seconda pioggia;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 25/05/2021

**Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto LACHITER SRL
Attività di produzione di prodotti chimici industriali
Comune di Castello d'Argile (BO), via Pirandello n. 1

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di prodotti chimici industriali svolta dalla società LACHITER Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castello d'Argile, via L.Pirandello n° 1, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società LACHITER Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: MISCELAZIONE MATERIE PRIME

Portata massima	4200 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale	particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)		150 mg/Nm ³
Ammoniaca		5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. L'attività svolta dalla Società LACHITER Srl nello stabilimento di Castello d'Argile, via L. Pirandello n°1, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 6 ossia attività di Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno, ma inferiore a 1000 tonnellate/anno.

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 5% (punto 17 della tabella I alla parte III dell'Allegato III

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

del DLgs n°152/06 parte quinta).

La società LACHITER Srl dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, ad ARPAE- AACM e ARPAE-ST, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

3. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
4. Entro sei mesi dalla data di rilascio del presente atto, tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta. La citata Agenzia effettua altresì i controlli secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
6. La società LACHITER Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta LACHITER Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica (agli atti di ARPAE in data 17/06/2020 al PG/2020/87169).

Pratica Sinadoc 17448/2020

Documento redatto in data 31/05/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto LACHITER SRL
Attività di produzione di prodotti chimici industriali
Comune di Castello d'Argile (BO), via Pirandello n. 1

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 08/06/2020 dal Sig. Carmine Faella, in qualità di Legale Rappresentante della società LACHITER SRL, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale dichiara il possesso di una “*valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica Ing. Bazzani Serena numero iscrizione elenco nazionale ENTECA 10692, in data 08/06/2020*”, attestante il rispetto dei limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.
- Visto il parere favorevole in merito alla documentazione acustica, così come presentata, del S.U.A.P. Unione Reno Galliera con nota Prot. n. 33546 del 25/05/2021, agli atti di ARPAE in data 25/05/2021 al PG/2021/82607, senza fissare prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 08/06/2020 dal sig. Carmine Faella, in qualità di Legale Rappresentante della società LACHITER SRL (agli atti di ARPAE in data 17/06/2020 al PG/2020/87169).

Pratica Sinadoc 17448/2020

Documento redatto in data 31/05/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.